



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di mercoledì 2 Febbraio 2022

CASI OPERATIVI

Rinegoziazione canoni abitativi: quali periodi assumono rilievo?

di EVOLUTION

IVA

Modifiche e semplificazioni dei modelli Intrastat a partire dagli elenchi 2022

di Luca Caramaschi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

CFC Rule: il livello di tassazione del soggetto controllato estero

di Marco Bargagli

CONTROLLO

L'importanza della significatività nella revisione contabile

di Emanuel Monzeglio

CONTENZIOSO

Dopo l'infruttuosa messa in mora l'Agenzia va condannata a pagare le spese

di Angelo Ginex

ENOASTRONOMIA

Dolci di carnevale tipici di ogni regione d'Italia

di Paola Sartori – Foodwriter e blogger

CASI OPERATIVI

Rinegoziazione canoni abitativi: quali periodi assumono rilievo?

di EVOLUTION

DIGITAL Seminario di specializzazione

GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri di più >](#)

In quale ambito temporale devono collocarsi le rinegoziazioni rilevanti ai fini dell'attribuzione del contributo a fondo perduto spettante al locatore per la riduzione del canone di affitto?

Il Decreto Ristori ha introdotto un contributo monetario in favore dei titolari di contratti di locazione ad uso abitativo che concordano la riduzione del canone periodico percepito dal conduttore dell'immobile.

Il contributo a fondo perduto in esame, ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 1, D.L. 137/2020, può essere riconosciuto in misura massima pari al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. L'effettiva percentuale di spettanza dipende dalla capienza del fondo per la sostenibilità all'uopo stanziato per il 2021 (prevista una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021).

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IVA

Modifiche e semplificazioni dei modelli Intrastat a partire dagli elenchi 2022

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con **parere prot. n.339242 del 1° dicembre 2021**, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, ai fini dell'aggiornamento degli **elenchi riepilogativi Intrastat** imposto da recenti regolamenti unionali, per ragioni di semplificazione nei riguardi dei contribuenti e di economia procedimentale, sia opportuno intervenire con un unico provvedimento da adottarsi in applicazione della previsione recata dall'[articolo 50, comma 6-ter, D.Lgs. 331/1993](#) (con nota prot. n. 3275790/21 del 21 dicembre 2021, l'Istituto Nazionale di Statistica ha espresso il proprio parere favorevole).

È quindi con la **Determina direttoriale prot. n. 493869/RU dello scorso 23 dicembre 2021**, che l'Agenzia dei Monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, ha fornito le attese indicazioni inerenti alle **modifiche e alle semplificazioni** riguardanti **elenchi riepilogativi Intrastat**.

La decorrenza

Le disposizioni contenute nella recente determina si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari **aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022**.

Di seguito i provvedimenti unionali dai quali discendono le novità che andiamo di seguito a sintetizzare:

- **Direttiva (UE) 2018/1910** del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri,

- recepita nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 192/2021;
- **Regolamento (UE) 2152/2019** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019;
 - **Regolamento (UE) 2020/1197** della Commissione del 30 luglio 2020;
 - **Regolamento (UE) 2021/1704** della Commissione del 14 luglio 2021.

La sintesi delle novità

MODELLO INTRA 2-BIS elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni

- **Non è più prevista** la presentazione con **cadenza trimestrale**
- Le **informazioni** relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore e all'ammontare delle operazioni in valuta **non vengono più rilevate**
- I soggetti presentano gli elenchi con **periodicità mensile** qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 350.000 euro**
- I dati relativi alla **natura della transazione** sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella “Natura della transazione” di cui all’Allegato XI della Determina 493869/RU/2021
- I soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, **un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000**, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata al punto precedente
- I **soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente** possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata
- Per le **spedizioni di valore inferiore a euro 1.000**, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni **senza disaggregazione** della nomenclatura combinata, **utilizzando il codice unico 99500000**
- I dati relativi alla **natura della transazione** sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella “Natura della transazione” di cui all’Allegato XI
- I soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso

MODELLO INTRA 1-BIS elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni

di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore delle **spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000**, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata al punto precedente

- I soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente possono indicare i dati relativi alla **natura della transazione** conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata
- Ai fini statistici è rilevata **l'informazione relativa al Paese di origine** delle merci
- Per le **spedizioni di valore inferiore a euro 1.000**, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni **senza disaggregazione della nomenclatura combinata**, utilizzando il codice unico 99500000
- Le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento **non sono più rilevate**
- **Non è più prevista** la presentazione con **cadenza trimestrale**
- Le informazioni relative **all'identità e al numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto** al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in **regime cosiddetto di "call-off stock"** sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello Intra 1.

MODELLO INTRA 2-QUATER
elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi

MODELLO INTRA 1-SEXIES
Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock"

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

CFC Rule: il livello di tassazione del soggetto controllato estero

di Marco Bargagli



Continuiamo lo **speciale dedicato alla normativa CFC** avuto riguardo, in particolare, ai chiarimenti diramati, da parte dell'Agenzia delle entrate, con la **circolare 18/E/2021** riconducibili, in particolare, alle modalità di determinazione del **livello di tassazione del soggetto controllato estero**.

Ricordiamo che la *Controlled Foreign Companies legislation* (detta anche *CFC rule*), contenuta nell'[articolo 167 Tuir](#), prevede un **regime di imposizione per “trasparenza”** che grava in capo al **socio residente in Italia**, dei redditi realizzati oltre frontiera **dalle sue controllate estere, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi per effetto della distribuzione dei relativi dividendi**.

Quindi, la **ratio della disciplina delle CFC** è quella di **risolvere un fenomeno di elusione internazionale** c.d. “*tax deferral*”, ossia la **produzione di redditi in Paesi a bassa fiscalità evitandone la distribuzione sotto forma di dividendi o di utili** (**circolare 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza**, volume III – parte VI – capitolo 5, pag. 114)

Anzitutto occorre ricordare che, per espressa disposizione normativa, la tassazione per trasparenza ai fini CFC si applica se i soggetti **controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni**:

- [articolo 167, comma 4, lett. a\), Tuir](#): sono assoggettati a **tassazione effettiva** inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
- [articolo 167, comma 4, lett. b\), Tuir](#): **oltre un terzo dei proventi** realizzati oltre frontiera rientra **in una o più delle seguenti categorie**:
 1. **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;
 2. **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale?**
 3. **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**;

4. redditi da **leasing finanziario**;
5. redditi da **attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie?**
6. proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7. **proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati** dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Come opportunamente **rilevato nella circolare 18/E/2021**, per quanto riguarda il **livello di tassazione effettivo** previsto dall'[articolo 167, comma 4, lett. a\), Tuir](#), il legislatore ha abbandonato il precedente **approccio che valorizzava il livello nominale di tassazione in relazione ai soggetti c.d. black list**.

In particolare, **con il recepimento della Direttiva Atad** – unitamente alla condizione della natura “*passive*” di oltre un terzo dei proventi realizzati – e? stata attribuita, da un lato, **esclusiva rilevanza al livello di tassazione effettivo** subito all'estero (c.d. “*Effective Tax Rate*” o “*ETR*”) rispetto a quello virtuale italiano, superando, dall'altro, **la distinzione tra Stati membri (o Stati SEE) e altri Paesi**.

In linea con i chiarimenti già formulati con la [circolare 51/E/2010](#), l'Agenzia delle entrate ha confermato che:

- per **calcolare il livello effettivo di tassazione estera** il contribuente residente deve considerare **le imposte sul reddito dovute da parte del soggetto estero controllato e rapportarle all'utile ante imposte così come risultante dal bilancio della controllata**. Il rapporto sopra descritto configura il **tax rate effettivo estero da porre a confronto con il tax rate virtuale “interno”** (quest'ultimo calcolato rapportando l'imposta che sarebbe stata dovuta in Italia sul reddito prodotto dall'entità estera all'utile ante imposte come risultante dal bilancio dell'entità stessa);
- per **le stabili organizzazioni che hanno optato per il regime di esenzione**, sia di soggetti residenti in Italia che di soggetti controllati non residenti, **rileva il rendiconto redatto ai fini fiscali dello Stato di residenza della casa madre**, significando che il medesimo rendiconto **assumerà rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione da imputare per trasparenza**.

Sul punto si ricorda che:

- per “**tassazione effettiva estera**” (e. *tax rate* effettivo estero) si intende il rapporto tra **l'imposta estera** corrispondente al reddito imponibile e **l'utile ante-imposte** risultante dal bilancio della controllata;

- per “**tassazione virtuale domestica**” (e. *tax rate* virtuale interno/domestico) si intende il rapporto tra l’imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le **disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d’impresa (con variazioni RF)**, e l’utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata.

Ciò posto, qualora il **tax rate effettivo estero** risulti inferiore alla metà (ossia al 50%) del **tax rate virtuale “interno”** (domestico), ricavato apportando le **variazioni fiscali in aumento e in diminuzione** previste dalle disposizioni **Tuir**, la condizione di cui all’[articolo 167, comma 4, lett. a\) Tuir](#), si considera verificata.

Infine, occorre considerare che l’[articolo 167, comma 4, lettera a\), Tuir](#) continua a fare riferimento al **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate** con il quale devono essere «*indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello della irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile*».

In merito, è stato recentemente pubblicato il **Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 376652 del 27.12.2021**, che ha sostituito il [Provvedimento n. 143239 del 16.09.2016](#), adottato a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento giuridico del D.Lgs. 147/2015 (c.d. “decreto internazionalizzazione”).

Il citato provvedimento consente così di seguire i nuovi criteri per **determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione** previsto dal citato [comma 4, lettera a\), dell’articolo 167 Tuir](#).

CONTROLLO

L'importanza della significatività nella revisione contabile

di Emanuel Monzeglio

Special Event
**GLI ASPETTI ESSENZIALI DEL LAVORO DI
REVISIONE CONTABILE**

[Scopri di più >](#)

La significatività è un concetto **fondamentale ed estremamente importante** nella revisione legale, **strettamente correlato agli errori**, sia quelli che emergono dalle procedure di revisione sia quelli che non vengono identificati, e al “**peso**” che possono avere questi errori **sul bilancio** e sulle **scelte dei suoi utilizzatori**.

A tal proposito, l'importanza di questo concetto si evince, altresì, dal principio di revisione internazionale **Isa Italia n. 200** “*Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali*”.

Infatti, l'obiettivo del revisore è proprio quello di acquisire una **ragionevole certezza** che il bilancio nel suo complesso **non contenga errori significativi** – siano essi dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali – e che consenta quindi di poter esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, **in tutti gli aspetti significativi**, **in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile**.

Il secondo paragrafo del principio di revisione Isa Italia n. 320 definisce come **errori significativi** quelli per i quali si può “**ragionevolmente attendere** che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, **siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio**”.

Il revisore, per poter ottenere la “**ragionevole certezza**” dovrà, quindi, acquisire **elementi probativi sufficienti e appropriati** per ridurre il rischio di revisione ad un **livello accettabilmente basso**.

È bene ricordare che il rischio di revisione può essere definito come quel rischio che il **revisore esprima un giudizio inappropriate** in presenza di un **bilancio significativamente errato**.

Il concetto di significatività dovrà essere applicato dal revisore sia **nella fase di pianificazione** e nello **svolgimento della revisione contabile**, sia nella **valutazione dell'effetto degli eventuali**

errori riscontrati, nonché **nella formazione del giudizio e nella relazione di revisione**.

La determinazione della **dimensione della significatività** da parte del revisore deve tenere conto del suo **giudizio professionale, delle dimensioni aziendali, del tipo di attività svolta e degli obiettivi che si vogliono raggiungere**.

Dal punto di vista procedurale, la significatività **viene determinata in sede di pianificazione dell'incarico**. Tale soglia non è però un elemento statico e immutabile, ma acquisirà il suo **valore definitivo nel corso del processo di revisione** sulla base delle informazioni che otterrà il revisore nello svolgimento delle sue procedure.

Ne deriva che la significatività viene determinata a livello del bilancio nel suo complesso (**significatività per il bilancio nel suo complesso o preliminare**) e, in relazione ai singoli conti o classi di operazioni (**significatività operativa**). L'ulteriore valore che viene determinato è l'errore chiaramente trascurabile.

La prima soglia, ovvero **la significatività per il bilancio nel suo complesso** stabilita durante la fase di pianificazione, consiste in un **“limite numerico”** oltre al quale il revisore valuterà gli impatti sul giudizio di revisione degli errori riscontrati.

Quanto alle modalità di calcolo, **nulla prevede il principio di revisione Isa Italia n. 320**.

Quest'ultimo, si limita solamente a sottolineare che **come punto di partenza**, nella determinazione della significatività per il bilancio nel suo complesso, **“viene spesso applicata una percentuale ad un valore di riferimento prescelto”**.

Nella prassi si è soliti considerare i **parametri**, con le relative percentuali, suggeriti dall'**Isa Guide dell'Ifac**, ovvero:

Valori di riferimento	% minima	% massima
Risultato operativo	3%	7%
Ricavi o costi	1%	3%
Totale attivo	1%	3%
Patrimonio netto	3%	5%

La scelta del valore di riferimento è basata sulla **grandezza che meglio rappresenta la dimensione aziendale**, applicando una percentuale, più alta o più bassa, in relazione al grado di utilizzatori del bilancio.

La **significatività operativa**, invece, è determinata dal revisore legale per cercare di **ridurre ad un livello relativamente basso** la probabilità che l'insieme degli errori non corretti e non individuati **superino il livello di significatività per il bilancio nel suo complesso**.

La prassi professionale determina **la significatività operativa all'interno di un intervallo tra il**

60% e l'85% della significatività preliminare, tenendo sempre presente l'utilizzo del “giudizio professionale”.

Anche in questo caso, la **scelta della percentuale di riferimento da applicare** dipenderà dalla comprensione dell'impresa, dagli esiti derivanti dallo svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, dalla natura e dall'ammontare degli errori identificati negli incarichi precedenti e dalle aspettative di possibili errori nel periodo amministrativo in esame.

È importante sottolineare come il revisore **non debba in nessun modo comunicare alla direzione della società il valore assegnato alla significatività**, onde evitare di indurre gli amministratori a comportamenti non corretti.

Tutto ciò appurato, si evince come il revisore debba **dedicare molta attenzione** e maggior tempo alla **determinazione della soglia di significatività**, essendo un pilastro **fondamentale su cui si basa l'intero svolgimento della revisione legale al fine della riduzione del rischio di revisione**.

CONTENZIOSO

Dopo l'infruttuosa messa in mora l'Agenzia va condannata a pagare le spese

di Angelo Ginex



In tema di processo tributario, l'amministrazione finanziaria deve essere condannata al **pagamento** delle **spese processuali** ai sensi dell'[articolo 15 D.lgs. 546/1992](#), qualora proceda alla trasmissione dell'**ordine di sgravio** delle **imposte indebitamente pagate** dal contribuente e al relativo **rimborso**, **soltanto dopo la infruttuosa formale messa in mora** e conseguente attivazione del **giudizio di ottemperanza**, sebbene **prima del deposito** del ricorso stesso.

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 2963 depositata ieri 1° febbraio**, in conformità al consolidato orientamento in materia di condanna al pagamento delle spese processuali (cfr., **Cass. Ord. n. 16470/2018; Cass. n. 6279/2012**).

La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di una **cartella di pagamento** relativa all'Irap, che veniva **annullata** dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Il contribuente proponeva **giudizio di ottemperanza** di tale sentenza, al fine di ottenere il **rimborso** delle **imposte indebitamente versate**. Nelle more di tale giudizio, l'Agenzia delle Entrate provvedeva al **rimborso**, pagando anche i relativi interessi. Così la suddetta CTR dichiarava **cessata la materia del contendere e compensava le spese di giudizio**.

Avverso tale decisione proponeva **ricorso in Cassazione** il contribuente, lamentando, con unico motivo, la **violazione e falsa applicazione** degli [articoli 91 e 92 c.p.c.](#), in quanto la CTR del Lazio avrebbe **errato** nel disporre la **compensazione** delle **spese di lite**.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata tale dogliananza, evidenziando come risultasse pacifico che l'amministrazione finanziaria si era resa **inadempiente all'obbligo restitutorio** in favore del contribuente delle **somme indebitamente versate** da quest'ultimo a titolo di Irap. Infatti, **solo** nel corso del **giudizio di ottemperanza**, essa aveva provveduto a **rimborsare** il contribuente, sicché non vi era alcun dubbio che sussistesse una **soccombenza virtuale** dell'Agenzia delle Entrate.

Ciò detto, i giudici di legittimità hanno rammentato che, nel processo tributario, la disciplina sulle spese di lite è contenuta nell'[articolo 15 D.lgs. 546/1992](#), secondo cui le **spese di giudizio** possono essere **compensate** qualora sussistano **gravi ed eccezionali ragioni** che devono essere espressamente **motivate**.

Al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha precisato che le **gravi ed eccezionali ragioni**, da indicarsi esplicitamente nella **motivazione** e in presenza delle quali – o in alternativa alle quali – il giudice può **compensare**, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare **puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa** (cfr., **Cass. Ord. n. 26987/2011**) e comunque devono essere **indicate specificamente** (cfr., **Cass. Ord. n. 15413/2011; Cass. Sent. n. 21521/2010**) e **non** possono essere espresse con una **formula generica** in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (cfr., **Cass. Ord. n. 16518/2019**).

Nel caso di specie, invece, il **giudice di appello** aveva ritenuto **opportuno compensare le spese del giudizio di ottemperanza**, valorizzando il comportamento dell'Agenzia che: «*già prima del deposito del ricorso aveva trasmesso al concessionario della Riscossione l'ordine di sgravio delle imposte indebitamente pagate e si è fattivamente attivata affinché il contribuente ricevesse in tempi brevi rimborso che ha riguardato altre partite creditorie sospese con l'Agenzia delle Entrate*».

Tale circostanza, così come rilevato dalla Suprema Corte, può rilevare esclusivamente ai fini dell'**esclusione** della **condanna per lite temeraria** ex [articolo 96 c.p.c.](#), ma **non** è assolutamente idonea ad **evitare la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite**.

D'altronde, nella specie, il **pagamento** è avvenuto **soltanto dopo** che è stato promosso il **giudizio di ottemperanza**, a seguito della **infruttuosa formale messa in mora**, per cui **non** può ravvisarsi alcuna forma di **soccombenza reciproca**, né sussiste **alcuna valida ragione** per discostarsi dal criterio generale della soccombenza di cui agli [articoli 91 c.p.c.](#) e [15 D.lgs 546/1992](#).

Sulla base di quanto sopra, pertanto, il ricorso del contribuente è stato accolto e la **sentenza impugnata** è stata **cassata con rinvio** alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle **spese del giudizio di legittimità**.

ENOGASTRONOMIA

Dolci di carnevale tipici di ogni regione d'Italia

di Paola Sartori – Foodwriter e blogger

Un viaggio alla scoperta dei dolci di carnevale tipici di ogni regione d'Italia potrebbe essere un'idea per un *tour gastronomico* da fare tra fine gennaio e febbraio.

Un viaggio alla Goethe per scoprire la storia e le bontà carnevalesche che ogni regione ha tramandato nel tempo per festeggiare il periodo più godereccio dell'anno.

Il Carnevale, oltre ad essere il momento degli scherzi, dei decori colorati, delle maschere e dei travestimenti, può essere considerato il periodo dell'anno in cui le ricette dolci fritte la fanno da padrone.

Oltre a quelle ormai a diffusione nazionale come le **chiacchiere** e le **frittelle**, ogni regione da nord a sud ha i suoi dolci tipici che affondano le proprie radici nelle antiche ricette che risalgono ai Saturnali e alle feste dionisiache dell'antica Roma.

Paese che vai dolce di Carnevale che trovi verrebbe da dire e, quindi, partiamo dal **Trentino Alto Adige** dove troviamo i **krapfen** e le **frittelle di mele**.

I Krapfen, preparati con le patate nell'impasto e riempiti con della confettura, sono il tipico esempio di dolce di carnevale, la cui bontà e la fama li ha fatti diventare dolci presenti tutto l'anno.

Scendiamo ora in **Veneto** dove il dolce più tipico sono le **"fritole"**. La ricetta originale prevede pinoli e uvetta e viene preparata con un impasto di latte e farina di mais e, a volte, anche con della polenta avanzata.

Ora si trovano in molteplici varianti farcite di creme e marmellate, preparate con ricotta o mele, aromatizzate con grappa o rum.

La cosa interessante è che a Venezia esisteva proprio una corporazione di artigiani fritoleri, che impastavano e friggevano in strada...o meglio nelle piazzette alla fine dei calli veneziani.

Interessante è anche scoprire che la **Liguria**, regione con due Repubbliche marinare, ha dolci di tutt'altra specie a Carnevale, infatti qui si possono gustare i **Quaresimali**, il **Latte fritto** e le **Sciumette**, una ricetta antica quasi dimenticata, che altro non sono che delle piccole e leggerissime meringhe bollite nel latte caldo e poi condite con una salsa al pistacchio.

In **Piemonte**, più precisamente nella provincia di Vercelli, nel periodo di Carnevale puoi trovare i biscotti speziati chiamati **Bicciolani** mentre sono tipici della provincia di Biella le **Mantovane**, fagottini di sfoglia cotti al forno e ripieni di marmellata, uva sultanina e mandorle.

In **Lombardia** ogni provincia ha le sue ricette tipiche, vogliamo ricordarne due dal sapore antico: i **"Risulen"**, piccoli biscotti caratteristici della provincia di Mantova che vengono preparati utilizzando farina bianca e gialla a cui si aggiunge nell'impasto, oltre agli altri ingredienti, anche il Sassolino, un liquore tipico della zona a base di spezie ed anice. Tipica di Lodi, invece, è la **Tortionata**, una torta secca ma morbida del tardo Medioevo a base di mandorle che in origine veniva preparata con il miele al posto delle uova che all'epoca scarseggiavano.

Nelle **Marche** sono tipici gli **Arancini dolci** che possono avere un ripieno di sola arancia oppure mista con il limone e vengono preparati sia con la pasta lievitata che con la sfoglia.

In **Toscana** a Carnevale è consuetudine mangiare, soprattutto a Firenze, la **Schiacciata fiorentina**, una ricetta popolare che una volta veniva realizzata con la pasta di pane e lo strutto, oggi invece si utilizza solitamente il burro.

La schiacciata fiorentina, che ha una forma rettangolare con impresso sopra il caratteristico giglio simbolo della città, è una torta bassa e soffice, per la doppia lievitazione, profumata dalla scorza di arancia grattugiata e dalle spezie in polvere come anice stellato, zafferano, noce moscata e cannella.

Un altro dolce tipico toscano è il **Berlingozzo**, una torta a forma di ciambella dove troviamo, tra i vari ingredienti, vin santo, vaniglia e arancia.

In **Umbria** il dolce tipico è la **Crescionda**, nel **Lazio** accanto a **Castagnole** e **Frappe** ci sono i **Ravioli fritti** che possono avere una farcia di cannella, ricotta o cioccolato.

In **Molise**, ma la troviamo anche nelle Marche e in Abruzzo, è tipica la ricetta della **Cicerchiata**: palline di pasta fritte che vengono amalgamate con del miele bollente e disposte a corona oppure a forma di piramide.

In **Campania** una ricetta popolare, dalle antiche origini e tipica di Carnevale, è il **Migliaccio**, una torta preparata con il semolino, una volta veniva realizzata con la farina di miglio, latte, uova, ricotta e profumata con agrumi e vaniglia.

In **Sicilia** è famosa la **Pignolata glassata al limone**, oppure al cioccolato o col miele.

Nel periodo di carnevale in **Sardegna** si preparano infinite ricette come i **Parafrittus**, delle ciambelle fritte ricoperte di zucchero che possono essere aromatizzate con limone, arancia o anice e gli **Acciuleddi** che sono delle treccine dolci fritte e ricoperte di miele.

A questo punto è lecito chiedersi quale vino possiamo accompagnare ad ognuna di queste ricette. Chef ed enologi sono concordi nel prediligere gli abbinamenti regionali che prevedono che un vino e un piatto siano della stessa zona e sono rigorosi nell'affermare che "con un dolce ci vuole un dolce", nel senso che bisogna sempre accompagnare una ricetta dolce con un vino dolce. È quindi consigliabile scegliere tra dei buoni passiti rossi o bianchi oppure optare per un vino con bollicine che stimola la salivazione, pulisce la bocca ed equilibra la grassezza dei fritti.

